

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 129/2018

del 6 luglio 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/191]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/129 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80099 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/130 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Berg + Schmidt GmbH Co. KG) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/183 della Commissione, del 7 febbraio 2018, relativo al diniego di autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi appartenente ai gruppi funzionali dei conservanti e dei potenziatori delle condizioni d'igiene ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 48 [Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 2279:** Regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 3).»

⁽¹⁾ GU L 328 del 12.12.2017, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 22 del 26.1.2018, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 22 del 26.1.2018, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 6.

2. Dopo il punto 253 [Regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

- «254. **32018 R 0129**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/129 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80099 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 21).
255. **32018 R 0130**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/130 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanas (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Berg + Schmidt GmbH Co. KG) (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 25).
256. **32018 R 0183**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/183 della Commissione, del 7 febbraio 2018, relativo al diniego di autorizzazione della formaldeide come additivo per mangimi appartenente ai gruppi funzionali dei conservanti e dei potenziatori delle condizioni d'igiene (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2017/2279 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/129, (UE) 2018/130 e (UE) 2018/183 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.